



Proposte di emendamenti al DECRETO-LEGGE 9 giugno 2021, n. 80

Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia.

Elenco

Reclutamento

1. Reclutamento FF DSGA senza laurea
2. Proroga organico COVID
3. Conferma nei ruoli
4. Reclutamento straordinario da GPS
5. Riapertura GAE
6. Reclutamento IRC
7. Reclutamento personale educativo
8. Organici personale educativo
9. Profili AS e C del personale ATA
10. Organici ATA
11. Assistenti tecnici -proroga contratti
12. Reclutamento ricercatori
13. Reclutamento Dirigenti scolastici
14. Corso-concorso Dirigenti Scolastici
15. Scuole all'Estero

Valorizzazione del personale e riconoscimento del merito

16. Deroga assegnazione provvisoria
17. Corsi di abilitazione e specializzazione
18. Indennità di rischio biologico

Testi

1. Reclutamento FF DSGA senza laurea

Si aggiunge l'articolo 1-bis *Modalità speciali per il reclutamento del personale della Scuola e dell'Università in attuazione a quanto disposto dal PNRR*

“Al decreto-legge 29 ottobre 2019, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, al comma 6 dell’articolo 2, alla fine del primo periodo, inserire le seguenti parole: “, in deroga al possesso dei diplomi di laurea, delle lauree specialistiche e delle lauree magistrali previsti per l’accesso dall’esterno.”

Motivazione: nell’ambito della previsione del PNRR di migliorare la funzionalità delle istituzioni scolastiche appare ragionevole permettere in attesa dell’espletamento di nuove procedure concorsuali il reclutamento degli attuali facenti funzione DSGA con almeno tre anni di servizio senza la laurea ma con il titolo che avevano in possesso oltre che discriminatorio rispetto alla normativa comunitaria.

2. Proroga organico COVID

Si aggiunge l’articolo 1-bis *Modalità speciali per il reclutamento del personale della Scuola e dell’Università in attuazione a quanto disposto dal PNRR*

“Al decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1 dell’articolo 231-bis, dopo le parole “2020-2021” inserire le seguenti “e 2021-2022”.”

Motivazione: nell’ambito della previsione del PNRR di ridurre i tassi di abbandono scolastico la norma prevede la proroga dell’utilizzo dell’organico Covid e la formazione delle classi in deroga ai parametri vigenti, in considerazione dell’opportunità di poter contare su un numero maggiore di risorse.

3. Conferma nei ruoli

Si aggiunge l’articolo 1-bis *Modalità speciali per il reclutamento del personale della Scuola e dell’Università in attuazione a quanto disposto dal PNRR*

Al fine di garantire la continuità didattica nelle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, a decorrere dall’anno scolastico 2021-2022, sono confermati i ruoli al personale docente assunto a tempo indeterminato con riserva dal Ministero dell’Istruzione, in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali, nel caso di superamento dell’anno di prova di cui ai commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, con decorrenza giuridica dal 1° settembre dell’anno svolto. Conseguentemente, è disposto l’annullamento dei provvedimenti di licenziamento già notificati dall’amministrazione e previsto il reintegro nei ruoli. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal predetto personale di cui al presente comma.”

Motivazione: allo scopo di garantire la continuità didattica, anche nelle nuove modalità, in ragione della semplificazione delle nuove procedure concorsuali e della gestione della fase transitoria per la lotta alla supplentite nell’amministrazione scolastica, al fine di garantire l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2021/2022, la norma intende confermare i contratti a tempo indeterminato stipulati con clausola rescissoria per i docenti che abbiano superato l’anno di prova per acquiescenza della p.a. e per la valutazione positiva espressa dagli organi collegiali, fermo restando l’annullamento di provvedimenti notificati.

4. Reclutamento straordinario da GPS

Si aggiunge l’articolo 1-bis *Modalità speciali per il reclutamento del personale della Scuola e dell’Università in attuazione a quanto disposto dal PNRR*

Le procedure di cui all'articolo 59, comma 4 e successivi del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 sono estese a tutti coloro che:

a) sono inclusi nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6 bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124 per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio di ciascun anno;

b) sono inclusi nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6 bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124 per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi, ai quali possono iscriversi coloro che conseguono il titolo d'accesso entro il 31 luglio 2021, e previa superamento, durante l'anno di formazione iniziale e di prova, del percorso abilitante speciale di cui agli artt. 15 e successivi del decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni, o del corso di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno dell'anno di tirocinio di formazione attivo di cui al decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca dell'8 febbraio 2019, n. 92 e successive modificazioni. Lo svolgimento del percorso abilitante e di specializzazione è definito con decreto del ministro dell'Istruzione di concerto con il ministero dell'Università e della ricerca da emanarsi entro 60 giorni dall'approvazione della legge.

Motivazione: nell'ambito della previsione del PNRR di potenziare l'offerta dei servizi di istruzione, la norma permette l'assunzione nei ruoli previa conseguimento della abilitazione o specializzazione di tutto il personale assunto quale supplente, garantisce l'accesso per merito nella pa, riprende le normative precedenti atte ad aggiornare il doppio canale di reclutamento, risponde al reclamo collettivo accolto dal Comitato europeo dei diritti sociali n. 146/2017 e alla procedura d'infrazione 4231/2014 ancora attiva, e risolve la carenza di disponibilità per le immissioni in ruolo registrate negli ultimi anni, favorendo la continuità didattica, a invarianza finanziaria.

5. Riapertura GAE

Si aggiunge l'articolo 1-bis *Modalità speciali per il reclutamento del personale della Scuola e dell'Università in attuazione a quanto disposto dal PNRR*

A partire dall'anno scolastico 2021/2022 è disposto l'aggiornamento annuale delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 con l'inserimento, a domanda, di tutto il personale docente ed educativo in possesso dell'abilitazione attraverso l'inserimento di tutto il personale abilitato, come già avvenuto nel 2008 e nel 2012.

Motivazione: per sopperire alla sospensione di tutte le procedure concorsuali e all'abuso di contratti a tempo determinato è richiesta una semplificazione urgente delle procedure di reclutamento del personale docente in possesso di abilitazione con l'utilizzo appieno del doppio canale di reclutamento.

6. Reclutamento IRC

Si aggiunge l'articolo 1-bis *Modalità speciali per il reclutamento del personale della Scuola e dell'Università in attuazione a quanto disposto dal PNRR*

È autorizzata, con successivo decreto del Ministero dell'Istruzione, l'istituzione di una graduatoria per titoli ai fini dell'assunzione di 7 mila insegnanti di religione cattolica su posti vacanti e disponibili con più di 24 mesi di servizio

a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche del servizio nazionale d'istruzione. Saranno assunti, in via prioritaria, gli idonei alle procedure concorsuali di cui al decreto direttoriale del 2 febbraio 2004.

Motivazione: l'attuale situazione di precariato richiede l'attivazione immediata di procedure che garantiscano la continuità e la funzionalità del sistema per il prossimo anno scolastico. Si fa notare che le immissioni in ruolo del personale docente insegnante religione cattolica non comporterebbero oneri aggiuntivi, in quanto, secondo quanto disposto dal CCNL 2006-09, art. 18, c.1, e art. 19, c., i docenti con quattro anni di servizio e cattedra completa (o superiore a 12 ore nella primaria) sono equiparati ai docenti con contratto a tempo indeterminato e stipendiati con N05.

7. Reclutamento personale educativo

Si aggiunge l'articolo 1-bis *Modalità speciali per il reclutamento del personale della Scuola e dell'Università in attuazione a quanto disposto dal PNRR*

È autorizzata, con successivo decreto del Ministero dell'Istruzione, l'istituzione di una graduatoria per titoli ai fini dell'assunzione del personale educativo su posti vacanti e disponibili con più di 24 mesi di servizio a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche del servizio nazionale d'istruzione.

Motivazione: nell'ambito della previsione del PNRR di potenziare l'offerta dei servizi di istruzione, è richiesta l'attivazione immediata di procedure che garantiscano la continuità e la funzionalità del sistema per il prossimo anno scolastico. L'emendamento si propone garantire il turnover, considerato che l'ultima procedura concorsuale è stata avviata nel 2000, ad un'intera generazione non è stata data la possibilità di accedere alla stabilizzazione.

8. Organici personale educativo

Si aggiunge l'articolo 1-bis *Modalità speciali per il reclutamento del personale della Scuola e dell'Università in attuazione a quanto disposto dal PNRR*

A partire dall'a.s. 2021/22 sono rivisti i criteri di formulazione degli organici del personale educativo in deroga a quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 19 del decreto legge 6 luglio 2011, convertito Legge 15 luglio 2011, n. 111 che vincola la dotazione organica del personale docente educativo a quella dell'anno scolastico 2011/2012 sulla base dell'incremento della popolazione scolastica dei convitti.

Motivazione: Il personale educativo rappresenta una figura professionale volta a promuovere i processi di crescita umana e civile sul piano psicopedagogico e relazionale, facendo anche da raccordo tra le famiglie, gli studenti, i docenti e la dirigenza anche per il recupero sociale di ragazzi a rischio dispersione. Ogni anno, tuttavia, nonostante il continuo aumento della popolazione scolastica dei Convitti ed Educandati Statali Nazionali, si assiste alla carenza di personale educativo.

9. Profili AS e C del personale ATA

Si aggiunge l'articolo 1-bis *Modalità speciali per il reclutamento del personale della Scuola e dell'Università in attuazione a quanto disposto dal PNR*

Affinché le istituzioni scolastiche dispongano delle risorse necessarie per garantire la ripresa dell'attività didattica in condizioni di sicurezza, sono attivati, a partire dall'a. s. 2021/2022, in organico di diritto i posti relativi al profilo C professionale dei coordinatori amministrativi e tecnici e al profilo AS dei coordinatori dei collaboratori scolastici, al fine dell'indizione delle procedure per la mobilità professionale e dei passaggi verticali di cui all'art. 4, comma 3 del CCNI del Comparto Scuola del 3 dicembre 2009, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Con successivo decreto del Ministero dell'Istruzione sono disciplinate le modalità per la formazione del personale che ha partecipato alle precedenti procedure indette con Decreto Direttoriale n. 979 del 28 gennaio 2010, al fine del collocamento in una graduatoria utile per l'assunzione nel nuovo profilo su posti vacanti e disponibili prima dell'attivazione delle nuove procedure.

Motivazione:

Dal 1994 sono stati individuati i profili di coordinatore tecnico e amministrativo delle segreterie e di coordinatore dei collaboratori scolastici, peraltro previsti dal legislatore ma mai attivati. Tali figure risultano ancor più essenziali nella programmazione e gestione del lavoro agile conseguente allo stato emergenziale vissuto durante la sospensione delle attività didattiche.

10. Organici ATA

Si aggiunge l'articolo 1-bis *Modalità speciali per il reclutamento del personale della Scuola e dell'Università in attuazione a quanto disposto dal PNR*

A partire dall'anno scolastico 2021/22, per la formulazione degli organici del personale ATA è ripristinata la normativa previgente a quanto disposto dall'articolo 1 comma 3 del D. P. R. 22 giugno 2009, n. 119.

Motivazione: in vista dell'avvio dell'anno scolastico 2021/22 occorre ripristinare i posti del personale ATA la cui consistenza di organico è stata ridotta, al fine di garantire l'efficienza delle istituzioni scolastiche.

11. Assistenti tecnici -proroga contratti

Si aggiunge l'articolo 1-bis *Modalità speciali per il reclutamento del personale della Scuola e dell'Università in attuazione a quanto disposto dal PNR*

Il termine dei contratti al 30 giugno 2021 di cui al comma 966 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è prorogato al 31 agosto 2021.

Motivazione: In vista della piena funzionalità degli istituti anche durante le mensilità estive, nel rispetto dei vigenti contratti collettivi, e dell'esigenza di provvedere al personale tecnico assunto già giugno al 30 giugno, si ritiene necessario prorogare i contratti degli assistenti tecnici fino all'inizio delle nuove lezioni. La copertura finanziaria è data dai fondi già disposti e dalla ritardata (di due-tre mesi) nomina del suddetto personale rispetto all'originaria previsione normativa.

12. Reclutamento ricercatori

Si aggiunge l'articolo 1-bis *Modalità speciali per il reclutamento del personale della Scuola e dell'Università in attuazione a quanto disposto dal PNR*

Al fine di qualificare i percorsi universitari come disposto dal PNRR occorre una semplificazione delle procedure di accesso alla carriera accademica, sono prorogate a decorrere dall'anno accademico 2021/22 le procedure di valutazione per il reclutamento dei ricercatori a tempo indeterminato disposte dai commi 3 e 5 dell'articolo 1 della legge 9 gennaio 2009, n. 1 al fine di garantire la funzionalità del sistema di istruzione superiore, in deroga all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. A tal fine, i candidati in possesso del dottorato di ricerca o di un titolo riconosciuto equipollente anche conseguito all'estero, con almeno tre insegnamenti universitari a contratto, con pubblicazioni di rilevanza anche internazionale, che hanno ottenuto un assegno di ricerca della durata di almeno quarantotto mesi anche non continuativi di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, (o di contratti a tempo determinato o di formazione, retribuiti di collaborazione coordinata e continuativa, o a progetto, di rapporti di collaborazione retribuita equipollenti ai precedenti presso università o enti di ricerca della stessa durata), sono inseriti a domanda in un albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza in base al settore scientifico-disciplinare di afferenza, che non dà diritto alla docenza e rimane valido per un triennio, dietro valutazione dei titoli e dei curricula scientifici e didattici posseduti. Conseguentemente, le Università, con chiamata diretta, possono attingere dall'albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza per l'assunzione dei ricercatori a tempo indeterminato con modalità da disciplinare con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca da emanare entro il 30 giugno 2021.

Motivazione: la norma intende rispondere alla Causa pendente presso la Corte di giustizia europea sulla messa ad esaurimento del ruolo di ricercatore a tempo indeterminato, rispetto alla violazione della Direttiva n. 70/99 UE, attraverso la creazione di uno specifico albo nazionale rispettoso della Carte europea.

13. Reclutamento Dirigenti scolastici

Si aggiunge l'articolo 1-bis *Modalità speciali per il reclutamento del personale della Scuola e dell'Università in attuazione a quanto disposto dal PNR*

Sono collocati in coda alla graduatoria generale di merito del concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017 approvata con decreto dipartimentale n. AOODPIT 1205 del 1 agosto 2019, come rettificata dal decreto dipartimentale n. AOODPIT 1229 del 7 agosto 2019, i vincitori del concorso inclusi nell'elenco nominativo allegato al Decreto Dipartimentale n. 1461 del 9 ottobre 2019 e nell'elenco nominativo allegato al Decreto Direttoriale n.413 del 1 aprile 2021 che abbiano rinunciato al ruolo.

Motivazione: Al fine di tutelare il diritto allo studio delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, frequentanti le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sul territorio nazionale, garantendo il regolare avvio dell'anno scolastico 2021/2022 e dei successivi, nonché al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti del contenzioso pendente relativo al concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, tenuto conto dell'attuale emergenza sanitaria e della necessità, per le istituzioni scolastiche autonome, di gestire il riavvio in condizioni di sicurezza delle attività didattiche in presenza è ragionevole la previsione di avvalersi, senza ulteriori oneri per lo Stato, di dirigenti scolastici già selezionati.

14. Corso-concorso Dirigenti Scolastici

Si aggiunge l'articolo 1-bis *Modalità speciali per il reclutamento del personale della Scuola e dell'Università in attuazione a quanto disposto dal PNR*

Con decreto del Ministero dell'Istruzione si provvede all'attivazione di un nuovo corso concorso, come già disciplinato dal comma 88 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, riservato ai soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alcuna sentenza definitiva, nell'ambito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, o il Decreto direttoriale del 20 luglio 2015, n. 499 o il Decreto Direttoriale del 23 novembre 2017, 4ª serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, rispettivamente alla data di entrata in vigore della suddetta legge e della presente, unitamente a tutti i soggetti non in quiescenza che abbiano svolto la funzione di Dirigente Scolastico per almeno un triennio a seguito di conferma degli incarichi di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.

Motivazione: considerati i numeri delle scuole ancora oggi in reggenza risulta ragionevole intervenire per semplificare le procedure di reclutamento dei Dirigenti Scolastici, prevedendo l'ammissione dei ricorrenti avverso i bandi di concorso 2011, 2015 e 2017 e dei presidi incaricati a un nuovo corso intensivo per l'immissione nei ruoli di Dirigente Scolastico per sanare il contenzioso in corso presso i tribunali amministrativi. Alla copertura si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei Dirigenti Scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205.

15. Scuole All'Estero

Si aggiunge l'articolo 1-bis *Modalità speciali per il reclutamento del personale della Scuola e dell'Università in attuazione a quanto disposto dal PNR*

Sono introdotte le seguenti modificazioni all'articolo 164 bis del Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 64

1. All'articolo 21 comma 2 la parola "sei" è sostituita dalla parola "tre".
2. Il comma 8 dell'articolo 37 è sostituito come segue: "Il personale già destinato all'estero alla data di entrata in vigore del presente decreto, può permanervi fino a nove anni scolastici.
3. L'articolo 23 è sostituito come segue:
 - a) Nelle scuole statali all'estero gli insegnamenti obbligatori che non costituiscono cattedra o posto di insegnamento sono assegnati ai docenti presenti nelle graduatorie d'istituto.
 - b) I docenti temporaneamente assenti nelle scuole statali all'estero sono sostituiti dai docenti in servizio nell'istituto.
 - c) Ai docenti di cui al comma 1, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale corrisponde il trattamento economico di cui l'articolo 170, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, determinato in maniera percentuale rispetto alle ore assegnate.
4. All'articolo 18 comma 1 il numero "674" è sostituito con il numero "700". L'articolo 31 è abrogato.
5. Il comma 5 dell'articolo 29 è abrogato

Motivazione: I punti 1 e 2 dell'emendamento, cambiando il periodo minimo di servizio da garantire all'estero, da sei a tre anni e modificando il comma 8 dell'articolo 37, restituisce a detto personale il diritto di partecipare alle prove di selezione per la destinazione all'estero, ed essere destinato ancora all'estero per un mandato di 3 anni scolastici. Il

punto 3 dell'emendamento ripristina le graduatorie d'istituto per assegnare gli insegnamenti obbligatori che non costituiscono cattedra ai docenti che faranno domanda d'inserimento nelle graduatorie d'istituto.

Il punto 4 aumenta le unità di contingente da 674 a 700 e abroga l'articolo 31 che prevede i contratti locali a personale residente a anche non italiano. L'aumento del numero di unità serve a coprire le cattedre attualmente assegnate a contratto locale.

16. Deroga Assegnazione provvisoria

All'articolo 3 *Misure per la valorizzazione del personale e per il riconoscimento del merito* si aggiunge in fine

“Per l'avvio dell'anno scolastico 2021-2022, è consentita, in deroga ai vincoli esistenti, l'assegnazione provvisoria di tutto il personale scolastico che abbia presentato relativa domanda”.

Motivazione: la disposizione introduce una modifica per consentire la contemplazione del diritto al lavoro e del diritto alla famiglia, ad invarianza finanziaria, nel rispetto delle norme contrattuali. La disposizione introduce una deroga ai vincoli introdotti dalla legge 159/2019 sulle domande di assegnazione provvisoria per i neo-assunti degli ultimi due anni per consentire la contemplazione del diritto al lavoro e del diritto alla famiglia, su tutti i posti vacanti e disponibili secondo già quanto disposto dal comma 108 dell'articolo 1 della legge 107/2015, ad invarianza finanziaria, e rispondere al divieto di spostamento tra le regioni durante la pandemia. È utile inoltre ripristinare la derogabilità delle disposizioni normative per quanto concertato in sede di contrattazione

17. Corsi di abilitazione e specializzazione

All'articolo 3 *Misure per la valorizzazione del personale e per il riconoscimento del merito* si aggiunge in fine

Sono attivati entro il 30 giugno 2021 con successivo Decreto del Ministro dell'Università corsi di abilitazione e di specializzazione per il sostegno destinati a tutto il personale interessato. I corsi potranno essere svolti in modalità telematica come da Decreto del Ministero dell'Università del 18 novembre 2020, n. 858, conseguentemente sono ridefiniti i numeri degli iscritti e le quote di iscrizione in linea con quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 4 del decreto 10 agosto 2017, n. 616.

Motivazione: in considerazione della sospensione di tutte le procedure abilitanti, risulta necessario pianificare procedure semplificate di abilitazione e specializzazione per consentire la valorizzazione del personale e l'accesso alla mobilità professionale.

18. Indennità di rischio biologico

All'articolo 3 *Misure per la valorizzazione del personale e per il riconoscimento del merito* si aggiunge in fine

È previsto entro il corrente anno scolastico l'avvio di una nuova sessione contrattuale per l'assegnazione a tutto il personale scolastico, di un'indennità per il rischio biologico.

Motivazione: Quello del docente, dell'educatore e di buona parte del personale è un lavoro relazionale, che ogni giorno prevede lo scambio ravvicinato di contatti con decine di alunni. In un contesto di continua preoccupazione per il contenimento dell'epidemia diventa pertinente il conferimento di una indennità di rischio. È da segnalare in

particolare la situazione dei convitti e del relativo personale educativo che anche in caso di chiusura delle Istituzioni scolastiche proseguono le attività didattiche educative in presenza.